

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**Circolare n. 3
25/01/2017**

Oggetto: Le novità (PARTE TERZA – segue le circolari 1/2017 e 2/2017) della “Legge di bilancio 2017”.

La **Legge 11.12.2016 n. 232 (c.d. “Legge di bilancio 2017”)** contiene la maggior parte delle novità fiscali di riferimento per il corrente anno ed è in vigore dall’**1.1.2017**.

Di seguito vengono esposte le principali **novità** tra cui quelle in materia **di detrazioni IRPEF/IRES, in materia previdenziale e nel settore agricolo.**

Detrazioni IRPEF/IRES

Detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio

È stata prorogata la detrazione IRPEF del **50%** delle spese sostenute per **interventi di recupero del patrimonio edilizio**.

La detrazione spetta:

- per le spese sostenute fino al 31.12.2017;
- entro l’importo massimo di spesa pari ad euro 96.000.

Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

È stata prorogata la detrazione IRPEF/IRES del **65%** delle spese sostenute per gli **interventi di risparmio e riqualificazione energetica degli edifici**.

La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2017 ed è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Detrazione IRPEF/IRES per interventi riguardanti schermature solari e impianti di climatizzazione invernale

È stabilito che spetta la detrazione IRPEF/IRES del **65%** anche in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2017 per:

- l’**acquisto e la posa in opera di schermature solari**, fino ad un valore massimo di detrazione pari a euro 60.000;
- l’**acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di euro 30.000.

La detrazione spettante è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali

È stata confermata la detrazione IRPEF/IRES del **65%** delle spese sostenute per gli **interventi di risparmio e riqualificazione energetica** relativi a **parti comuni di edifici condominiali** o che **interessano tutte le unità condominiali** di cui si compone il condominio.

La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

È stato inoltre previsto che per le spese sostenute dall'1.1.2017 a 31.12.2021 la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del:

- **70%** per gli interventi che interessano "**l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo**";
- **75%** per gli interventi finalizzati a **migliorare la prestazione energetica invernale e estiva** attraverso i quali si consegue almeno la qualità media definita dal DM 26.06.2015 del MISE.

Per tali interventi il limite massimo di spesa è pari a euro 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

La sussistenza della condizioni per beneficiare delle maggiori detrazioni del 70% e 75% deve essere **asseverata da professionisti abilitati** mediante l'attestato di prestazione energetica degli edifici (**APE**), la cui non veridicità, accertata dall'ENEA mediante controlli a campione, comporta la decadenza dal beneficio.

È previsto inoltre che i soggetti beneficiari di tali detrazioni possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che effettuano gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati.

Bonus mobili ed elettrodomestici

È stata prorogata la detrazione IRPEF del **50%** su una spesa massima di € 10.000 a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di **mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2017 a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall'1.1.2016.

Sisma bonus

È prevista una detrazione IRPEF/IRES del 50% per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2) e nella zona sismica 3 riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.

La detrazione spetta:

- relativamente a procedure autorizzatorie iniziate dopo l'1.1.2017;
- per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021
- entro l'importo massimo di spesa pari ad euro 96.000

La detrazione spettante è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

È disposto inoltre che, qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico dell'immobile che determini il passaggio:

- a una classe di rischio inferiore, la detrazione è riconosciuta nella misura del 70% (ovvero 75% se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali);
- a due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell'80% (ovvero 85% se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali).

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

I soggetti beneficiari di tali detrazioni possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che effettuano gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati.

Il bonus sisma non è cumulabile con altre agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Detrazione IRPEF pensionati

Sono state abrogate, a decorrere **dall'1.1.2017**, le disposizioni che prevedevano specifiche detrazioni per i pensionati con almeno 75 anni di età.

Pertanto vengono estese a tutti i pensionati, indipendentemente dall'età, le detrazioni IRPEF del reddito da pensione (previste precedentemente solo per coloro che avevano almeno 75 anni) spettanti nelle seguenti misure:

- ✓ **€ 1.880** se il reddito complessivo **non supera € 8.000**;
- ✓ **€ 1.297**, aumentata dell'importo che emerge dalla seguente operazione:
- ✓ $€ 583 \times ((€15.000 - \text{reddito complessivo}) / € 7.000)$, se il reddito complessivo è **compreso tra € 8.000 e € 15.000**;
- ✓ **€ 1.297** se il reddito complessivo è **compreso tra € 15.000 e € 55.000**;
- ✓ **nessuna detrazione** se il reddito complessivo è **superiore a € 55.000**.

Premio nascite

È riconosciuto **dal 2017** un premio alla nascita o all'adozione di un minore pari ad **€ 800**.

Tale premio:

- non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF
- deve essere richiesto dalla futura madre all'INPS che lo corrisponde al compimento del 7° mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

Buono nido

È riconosciuto per i **nati dall'1.1.2016** un buono di **€ 1.000** all'anno per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico o privato.

Il bonus è esteso anche alle forme di **supporto presso la propria abitazione** a favore dei bambini con **età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche**.

Detrazione IRPEF frequenza scolastica

È stabilito l'aumento del limite della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese di frequenza:

- ✓ di scuole d'infanzia,
- ✓ del primo ciclo di istruzione (scuole elementari),
- ✓ della scuola secondaria di primo grado (scuole medie)
- ✓ della scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori).

Pertanto, in relazione a ciascun alunno o studente, la **detrazione IRPEF del 19%** si applica su un **importo annuo non superiore a:**

- **€ 564** per l'anno **2016**
- **€ 717**, per l'anno **2017**
- **€ 786**, per l'anno **2018**
- **€ 800**, dall'anno **2019**.

Novità nel settore agricolo

Aumento percentuali di compensazione

Con apposito Decreto Ministeriale saranno aumentate le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi in misura non superiore al **7,7%** per i **bovini** e all'**8%** per i **suini**.

Abolizione IRPEF coltivatori diretti/ IAP

Per il triennio **2017-2019** i **redditi agrari e dominicali** dei **coltivatori diretti** e degli imprenditori agricoli professionali (**IAP**) relativi a terreni posseduti e condotti direttamente **non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF**.

I terreni che vengono affittati per essere coltivati, invece, continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario del coltivatore diretto o IAP.

Esonero contributivo "nuovi" coltivatori diretti/IAP

È previsto un incentivo per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP):

- con **meno di 40 anni**
- che **si iscrivono alla Gestione previdenziale agricola dell'INPS dall'1.1.2017 al 31.12.2017**.

Tale agevolazione consiste in un **esonero** al versamento dell'**accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) pari al:

- **100% per i primi 36 mesi**
- **66% per i successivi 12 mesi**
- **50% per ulteriori 12 mesi**.

Novità in materia di lavoro e previdenza

Gestione separata INPS - aliquote

Le aliquote dovute per la gestione separata per l'anno 2017 sono fissate come segue:

- **25%** per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- **31,72%** per i collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- **24%** per i liberi professionisti, collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Detassazione premi produttività

È stabilito che le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato (con reddito per l'anno 2016 inferiore a € 80.00) a titolo di premio produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa sono soggette all'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10%, su un importo massimo lordo di € 3.000, ovvero di € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

È prevista anche per il 2017 la facoltà di rideterminare il costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti fuori dal regime di impresa e cioè da **persone fisiche, società semplici**, associazioni professionali e da enti non commerciali.

A tal fine è necessario procedere, entro il **30.06.2017**, alla redazione e all'asseverazione della perizia di stima da parte di un esperto, nonché al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata sul valore che emerge dalla perizia in misura pari all'**8%**.

Trasferimento di immobili nell'ambito delle vendite giudiziarie

Sono stati allungati i termini che consentono, ai soggetti che svolgono **attività di impresa** (imprenditori individuali e società), di usufruire dell'agevolazione sulle imposte di registro, catastale e ipotecaria applicate agli **atti di compravendita di immobili** emessi nell'ambito delle **vendite giudiziarie** (es. acquisto all'asta di un immobile).

L'agevolazione, applicabile ora **fino al 30.06.2017** consiste nell'applicazione, in sede di acquisto, delle imposte di registro, ipotecaria e catastali in **misura fissa di € 200,00 ciascuna**, a condizione che l'immobile sia **rivenduto entro 5 anni dall'acquisto**.

Se l'immobile non viene rivenduto entro i 5 anni, le imposte di registro, ipotecarie e catastali saranno comunque dovute nella misura ordinaria maggiorate della sanzione del 30% e degli interessi di mora.

Si precisa che l'agevolazione in esame è concessa, sempre fino al 30.06.2017, **anche ai privati** che acquistano un immobile abitativo all'asta soddisfacendo i **requisiti "prima casa"**. In questo caso il soggetto privato potrà godere dell'applicazione delle imposte in misura fissa ma a differenza di quanto previsto per le imprese, non è applicato l'obbligo di rivendita entro i 5 anni dall'acquisto, in quanto ciò sarebbe in contrasto con le regole ordinarie per godere dell'agevolazione "prima casa" (la rivendita dell'immobile entro i 5 anni comporterebbe la perdita dei benefici).

Versamento ritenute operate dal condominio

A decorrere **dall'1.1.2017** è stabilito che le **ritenute** alla fonte del **4% operate dal condominio** sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi, effettuate nell'esercizio di impresa, vanno **versate al raggiungimento dell'importo di € 500**.

Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento delle ritenute entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ogni anno, anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di € 500.

È stabilito inoltre che il **pagamento dei corrispettivi** dovuti per le prestazioni effettuate nei confronti del condominio deve essere effettuato **tramite conto corrente bancario o postale** intestato al condominio ovvero secondo altre modalità che saranno stabilite con apposito Decreto Ministeriale.

In caso di violazione di tale obbligo sarà applicata la sanzione da € 250 a € 2.000.

Bonus cultura diciottenni

È esteso anche per i giovani che compiono diciotto anni nel 2017 il c.d. “bonus cultura” dell’importo di € 500,00.

Tale importo può essere speso per acquistare beni e servizi legati alla cultura, come libri, ingressi ai musei, biglietti per cinema, teatri e concerti, nonché a partire dal 2017, anche per l’acquisto di musica registrata, corsi di musica, di teatro e di lingua straniera.

Canone RAI

Dal 2017 il canone Rai è pari a € 90,00 e per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento avviene, come per il 2016, mediante addebito sulle fatture emesse dall’impresa elettrica, con indicazione in una voce distinta.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE